



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**Dipartimento
di Giurisprudenza**

ACCORDO QUADRO

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ D'INTERESSE COMUNE DI STUDIO, RICERCA E FORMAZIONE

TRA

il CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO, di seguito denominato “Consiglio”, con sede legale in Palazzo Ferro-Fini, San Marco n. 2321 - 30124 Venezia, codice fiscale n. 8008600274, pec protocollo@consiglioveneto.legalmail.it, rappresentato dal Presidente Roberto Ciambetti, nato a Sandrigo il 3.7.1965, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio regionale del Veneto

E

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA di seguito denominato “Dipartimento”, con sede legale in Corso Ercole I d'Este, n. 37 – 44121 Ferrara, C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, pec giurisprudenza@pec.unife.it, rappresentato dalla Direttrice pro tempore, Prof.ssa Serena Forlati, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento espresso nella seduta del 8 gennaio 2025

di seguito indicati congiuntamente come “Parti” o singolarmente come “Parte”

VISTO

- a) la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 47 del 3 agosto 2023;
- b) l'articolo 8 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

PREMESSO CHE

- il Servizio attività e rapporti istituzionali (SARI) del Consiglio Regionale del Veneto svolge un ruolo di supporto alla definizione delle linee strategiche del Consiglio Regionale attraverso la realizzazione di studi, ricerche documentali e la gestione dell'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche, fornendo evidenze sull'andamento dei fenomeni regionali, quale base per la definizione delle priorità e la definizione dei contenuti degli interventi legislativi;
- la Quarta commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto, competente in materia di valutazione delle politiche pubbliche, effetti della legislazione criminale e promozione della legalità, è inoltre dedita alla cura dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, avente lo scopo di raccogliere e analizzare la documentazione sulla presenza di relative associazioni nel territorio regionale ed elaborare azioni di prevenzione e contrasto delle stesse;
- le direttive di gestione attuative delle linee guida programmatiche di mandato del Consiglio regionale per il periodo 2024-2026, approvate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 47 del 3 agosto 2023, riaffermano la centralità della funzione di controllo del Consiglio nel ciclo della regolazione;

- le attività di ricerca condotte dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara sono riconducibili agli scopi istituzionali dell'Ateneo;
- il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara conduce numerose attività didattiche e di ricerca basate su un continuo di competenze che vanno dal diritto internazionale ed europeo alla criminologia; in particolare il Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità, situato presso lo stesso Dipartimento, è dedicato all'indagine dei profili giuridici inerenti al contrasto della macrocriminalità, comprensiva di tutti quei crimini di speciale gravità che spaziano da quelli di guerra a quelli contro l'umanità, dalla criminalità organizzata a quella economica;
- le parti convengono che sussista un interesse comune alla realizzazione di attività di ricerca e formazione da realizzarsi congiuntamente, al fine di conseguire ciascuna le proprie finalità istituzionali,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Le Parti intendono collaborare nello svolgimento di attività d'interesse comune di studio, ricerca e formazione su temi di criminalità organizzata, legalità e più generale di diritto penale, diritto processuale penale, criminologia, anche in connessione con le tematiche oggetto di studio proprio del Dipartimento, nonché su quelle inerenti ad altre materie affini.
2. L'attività di collaborazione è finalizzata da un lato a fornire agli organi consiliari e alle strutture di supporto elementi di conoscenza utili allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, dall'altro lato a permettere al Dipartimento dell'Università di promuovere e organizzare la ricerca scientifica favorendo il trasferimento delle conoscenze sui territori nei temi di cui al comma precedente.
3. L'attività di collaborazione potrà svolgersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche tramite l'organizzazione di incontri di natura seminariale rivolti ai consiglieri regionali e al personale del Consiglio, l'organizzazione congiunta di seminari e convegni di studio, anche nell'ambito di dottorati di ricerca, l'effettuazione di tirocini curricolari ed extra curricolari di studenti dell'Università presso il Consiglio.
4. È esclusa la natura di contratto a prestazioni corrispettive dell'attività oggetto del presente accordo.

Articolo 2 – Costi

1. Il presente Accordo non comporta costi a carico delle Parti: eventuali costi saranno specificati nelle convenzioni attuative di cui all'art. 2 che individueranno anche la/e struttura/e di ciascuna Parte alla quale detti costi saranno imputati.

Articolo 3 – Convenzioni attuative

1. Lo sviluppo di specifici progetti attuativi del presente accordo quadro è demandato a successive convenzioni da stipularsi tra le parti.
2. Le convenzioni attuative dovranno necessariamente definire:
 - a. oggetto e finalità specifica della convenzione;
 - b. risultati attesi e proprietà intellettuale dei medesimi (se applicabile);
 - c. obblighi assunti da ciascuna delle parti;
 - d. modalità e tempistiche del monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;

e. piano delle risorse necessarie per l'attuazione del progetto, inclusi eventuali contributi finanziari a titolo di rimborso spese.

3. Le convenzioni attuative si atterranno ai seguenti principi generali:

- a) proprietà intellettuale: i risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà condivisa delle Parti, salvo diverso accordo specificato nella convenzione attuativa;
- b) pubblicazione dei risultati: le Parti si impegnano a rendere pubblici i risultati delle ricerche e degli studi condotti nell'ambito del presente accordo, nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza delle informazioni;
- c) risorse: ciascuna Parte sosterrà i costi relativi alle risorse (umane, materiali, finanziarie) da essa impiegate nelle attività, salvo diverso accordo specificato nella convenzione attuativa;
- d) responsabilità: ciascuna Parte è responsabile dell'esecuzione delle attività di propria competenza previste nella convenzione attuativa.

3. Le convenzioni attuative sono sottoscritte dai referenti di cui all'articolo 3 del presente accordo.

Articolo 4 – Referenti

1. Referente per il Consiglio Regionale del Veneto è il dott. Alessandro Rota, dirigente capo del Servizio attività e rapporti istituzionali (SARI).

2. Referente scientifico del presente accordo per il Dipartimento di Giurisprudenza è la prof.ssa Serena Forlati.

Articolo 5 – Responsabilità delle parti

1. Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni dell'altra parte coinvolti nell'attività convenzionale.

2. Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o causare nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

3. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne che regolano l'attività delle parti.

Articolo 6 - Informativa trattamento dati

1. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

2. I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo e per adempiere agli obblighi legali correlati. La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6.1.e del GDPR).

3. I dati saranno conservati per la durata dell'Accordo e successivamente in conformità ai termini prescrizionali di legge.

4. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) contattando il Responsabile della Protezione dei Dati di ciascuna Parte ai recapiti indicati sui rispettivi siti web istituzionali.

5. Per eventuali reclami, gli interessati possono rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

6. Ulteriori dettagli sul trattamento dei dati nell'ambito di specifiche attività saranno definiti, ove necessario, negli accordi attuativi.

Articolo 7 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
 - a) del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
 - b) delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.
2. Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.
La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente accordo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 8 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Articolo 9 – Durata dell'accordo e modifiche

1. Il presente accordo ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula.
2. L'accordo può essere rinnovato, anche per durate diverse, solo su accordo espresso delle parti da formalizzarsi mediante apposito atto sottoscritto per il Consiglio regionale dal dirigente del Servizio attività e rapporti istituzionali e per l'Università di Ferrara dal Direttore p.t. del Dipartimento di Giurisprudenza ovvero da un suo delegato. È esclusa ogni forma di tacito rinnovo della stessa allo scadere della sua durata.
3. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo, da definirsi con scambio di accordi scritti, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di tutte le Parti del suddetto atto aggiuntivo.

Articolo 10 – Risoluzione delle controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo.
2. In caso di mancata risoluzione amichevole le controversie saranno deferite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A), n. 2 del D.Lgs. 104/2010.

Articolo 11 – Oneri fiscali

1. Il presente accordo è stipulato digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, in conformità alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 472/E del 3 dicembre 2008.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ferrara n. prot. 7035 del 17/02/2016.

Articolo 12 - Obblighi di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale scambiate durante l'esecuzione del presente accordo e delle relative convenzioni attuative.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le Parti si impegnano a rendere pubblici i risultati delle ricerche e degli studi condotti nell'ambito del presente accordo, al fine di massimizzare l'impatto e l'utilità delle attività svolte per la comunità scientifica e per i cittadini.
3. Le modalità e i tempi di pubblicazione dei risultati saranno definiti nelle singole convenzioni attuative, tenendo conto della natura delle ricerche e degli studi condotti.
4. In caso di pubblicazione, le Parti si impegnano a menzionare la collaborazione instaurata con il presente accordo e a riconoscere i contributi di ciascuna Parte.
5. La pubblicazione dei risultati dovrà avvenire nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza delle informazioni.

Articolo 13 – Recesso

1. Le Parti possono recedere dal presente Accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno trenta giorni mediante posta elettronica certificata (PEC).
2. L'accordo quadro non prevede finanziamenti.
3. In caso di recesso, le Parti si impegnano a portare a termine le attività in corso, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto nella l. n. 241/1990 ed ai principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 15 – Sottoscrizione

1. Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Roberto Ciambetti

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.*



ROBERTO

CIAMBETTI

20.02.2025

16:10:02 GMT+02:00

Per DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI FERRARA

Serena Forlati

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

ROBERTO

CIAMBETTI

20.02.2025

16:10:02

GMT+02:00

